

2) All'articolo 7 il testo attuale diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2. L'articolo 33, paragrafo 3, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 3719/88 non è applicabile ai titoli di cui al presente regolamento.»

3) All'articolo 9, quarta riga della tabella, nella colonna «Designazione dei prodotti di base», i termini «Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, non da cova, esportate sotto forma di ovoalbumina» sono sostituiti da «prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2771/75 (uova)».

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, paragrafo 2, è applicabile, su richiesta dell'interessato, alle cauzioni le cui pratiche sono ancora aperte al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1998.

*Per la Commissione*  
Martin BANGEMANN  
*Membro della Commissione*